


Determinazione n. 450

Del registro cronologico di area.

Originale



COMUNE DI VIBO VALENTIA

Provincia Di VIBO VALENTIA

L'anno duemilatredecim, il giorno 11 del mese di dicembre la dott. ssa Adriana Teti, nella qualità di dirigente ha adottato la seguente determinazione:

Determinazione

SETTORE 5 - Tecnico

Nuove Opere - Manutenzione reti e servizi - Manutenzione esterna

Dirigente: dott. ssa Adriana Teti

Oggetto : Riqualficazione urbana del quartiere Pennello. Affidamento incarico professionale a geologo per la redazione delle relazioni geologica, geotecnica e di pericolosità sismica inerenti lo studio di fattibilità di recupero urbanistico del quartiere. Affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs 163/2006 e s. m. e i. Approvazione disciplinare d'incarico. Determina a contrarre.

CIG : ZB90CD7CF3

=== IL DIRIGENTE ===

Premesso che :

- In data 8 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di " RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO ";
- In data 5 dicembre 2013, con determinazione n° 442 l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva;
- le opere sono finanziate con fondi POR Calabria FESR 2007/2013, asse VIII – Obiettivo specifico 8.1.2.1, per la realizzazione dei PISU (Programmi Integrati di Sviluppo Urbano);
- nel bando di cui sopra è stata preventivata la somma di € 300.000,00 quale importo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, per le indagini e lo studio geologico e per il piano di sicurezza in fase di progettazione, prevedendo di attribuire a funzionari comunali l'incarico per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- nel quadro economico del progetto approvato le spese tecniche (oltre iva ed oneri) erano preventivate in € 450.000,00 e pertanto restano a disposizione dell'ente € 150.000,00;

- in data 29 maggio 2012 è stato sottoscritto l'atto di acquisto dell'area individuata come quartiere "Pennello";
- il quartiere sorto senza alcun controllo urbanistico ed edilizio, a cominciare dagli anni '50, necessita, oltre che di lavori di riqualificazione urbana per come previsti nel progetto preliminare andato in bando, anche e soprattutto di uno studio urbanistico particolareggiato, preceduto da un'indagine capillare, che restituisca dignità all'abitato e lo reinserisca nel tessuto della città, condizione, quella della redazione del piano particolareggiato, peraltro dettata dalla legge 81 del 23 marzo 1973 e dal Demanio per la vendita del compendio;
- in data 15 aprile 2013, facendo seguito a pregresse richieste, questo settore chiedeva alla Regione Calabria, Dipartimento all'Urbanistica e Governo del Territorio, l'autorizzazione all'utilizzo della somma del quadro economico del progetto PISU "Riqualificazione urbana del quartiere Pennello" per la redazione di uno studio di fattibilità di recupero urbanistico del quartiere considerato e interessato dal progetto PISU;
- in data 3 luglio 2013, con nota acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 30427, il dirigente del settore 3 della Regione Calabria, Dipartimento all'Urbanistica e Governo del Territorio ha autorizzato l'utilizzo di "somme all'interno del Quadro economico alla voce Spese Tecniche per lo studio di fattibilità considerato, attesa la dichiarata finalizzazione dello Studio alla realizzazione del progetto PISU che andrà richiamata e giustificata nella redazione del documento e nel provvedimento comunale di finanziamento";

Preso atto che:

- con determina dirigenziale n° 380 del 15 ottobre 2013 è stato individuato un gruppo di lavoro all'interno dell'Ente per la redazione dello studio di fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere di che trattasi;
- occorre individuare la figura di un geologo al fine di coadiuvare con tale specifica professionalità il gruppo di lavoro ed al fine di predisporre gli elaborati e le relazioni necessari allo studio di che trattasi;

Rilevato che :

- all'interno dell'organizzazione di questo Ente non è presente la figura professionale del geologo, per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 90, comma 6 del D.lgs n° 163/2006 e s. m. e i;
- con delibera di Giunta Comunale n° 32 del 4 giugno 2013 è stato approvato il Regolamento comunale per i servizi in economia;
- con determina dirigenziale n° 331 del 6 settembre 2013 è stato approvato l'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ed attività accessorie in materia di lavori pubblici;
- l'importo della prestazione complessiva dell'incarico è inferiore a € 40.000,00 e pertanto si può procedere all'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. lgs n° 163/2006 e s. m. e i. e dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010, a cottimo fiduciario, previo sorteggio pubblico;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del D.lgs n° 163/2006, si intende :

- con la stipulazione del successivo disciplinare, affidare l'incarico professionale di geologo per la redazione degli elaborati e delle relazioni necessari alla redazione dello studio di fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere Pennello;
- l'incarico avrà ad oggetto la prestazione di un servizio professionale ai sensi del D.lgs n° 163/2006 e s. m. e i;
- le clausole essenziali delle prestazioni sono date dal rispetto dello schema di disciplinare approvato con la precedente determinazione;

- il criterio di affidamento è quello a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. lgs n° 163/2006 e dell'art. 267 del D.P.R. n° 207/2010, previo sorteggio pubblico tra tutti i professionisti, in possesso dei requisiti richiesti, di cui all'elenco approvato con determina dirigenziale n° 331 del 6 settembre 2013, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Ritenuto, quindi :

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. lgs n° 163/2006 e s. m. e i, e dell'art. 267 del D.P.R. n° 207/2010, l'incarico per la redazione degli elaborati, della relazione geologica, geotecnica e di pericolosità sismica e di quant'altro occorra per la redazione dello studio di fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere Pennello, ad un professionista, previo sorteggio pubblico, in conformità con il principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- di dover dare idonea pubblicità, secondo quanto stabilito all'art. 125, comma 11 del D. lgs n° 163/2010 e dell'art. 267 del D.P.R. n° 207/2010, attraverso la pubblicazione della data del sorteggio pubblico all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione comunale;

Considerato che alla spesa scaturente dal presente atto, pari ad € 10.000,00 comprensiva di spese, iva ed oneri accessori, si può far fronte con i fondi previsti al capitolo 23002, funzione 8, servizio 1, intervento 1, del bilancio 2013, res. 2010, finanziata con i PISU (Programmi Integrati di Sviluppo Urbano) – POR Calabria FESR 2007/2013;

Visto lo schema di disciplinare contenente l'indicazione delle funzioni, modalità e condizioni per l'espletamento dell'incarico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Leg.vo n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 107, che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei dirigenti;

Visto il Decreto Leg.vo n° 165 del 30.03.2001, "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il Decreto Leg. vo n° 163/2006 e s. m.i, ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Dato atto che il RUP è l'arch. Giuseppina Eulilli;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

- 1. Di procedere** all'affidamento del servizio di redazione degli elaborati, della relazione geologica, geotecnica e di pericolosità sismica e di quant'altro occorra per la stesura dello studio di fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere Pennello di Vibo Valentia Marina a geologo, mediante cottimo fiduciario, previo sorteggio pubblico tra tutti i professionisti di cui all'elenco approvato con determina dirigenziale n° 331/2013, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. lgs n° 163/2006 e s. m. e i. e dell'art. 267 del D.P.R. n° 207/2010;
- 2. Di approvare** lo schema di disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto;
- 3. Di dare atto** che le condizioni di cui all'art. 192 del T.U. n° 267/2000 e dell'art. 11 del D. lgs n° 163/2006 sono quelle indicate in premessa;

4. **Di far fronte** alla spesa di € 10.000,00, scaturente dal presente atto, con i finanziamenti PISU – POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse VIII – Obiettivo specifico 8.1.2.1, impegnati al capitolo 23002, funzione 8, servizio 1, intervento 1, del bilancio 2013, res. 2010;
5. **Di dare atto** che, ai sensi della legge 136/2010, per come modificata dal D. L. n° 187/2010, il CIG acquisito è il seguente **ZB90CD7CF3**.

Il Dirigente
Dott.ssa Adriana Teti



Visto

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi **dell'art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000**, che, per la spesa derivante dalla presente determinazione, esiste la copertura finanziaria sui fondi del **bilancio 2013, residui 2010 (al cap. 23006, funzione 8, servizio 1, intervento 1)**.

Addì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dottor Nicola Falcone





CITTÀ DI VIBO VALENTIA

SETTORE 5 – Tecnico

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____

Affidamento incarico professionale a geologo per la redazione delle relazioni geologica, geotecnica e di pericolosità sismica inerenti lo studio di fattibilità di recupero urbanistico del quartiere Pennello.

DISCIPLINARE

* * * *

L'anno duemilatredici, addì del mese di nella residenza Comunale di Vibo Valentia (VV) con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) _____, nella qualità di Dirigente del Settore n° 3, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, Partita IVA n° 00302030796, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Sindacale n° 17 del 02.08.2010, di seguito indicato più brevemente **Comune**;

E

2) Il professionista: _____, nato a il, iscritto con il numero all'Ordine/Collegio degli Provincia di, di seguito indicato più brevemente **Incaricato**

Premesso che

- L'amministrazione comunale di Vibo Valentia ha dato incarico, con determina dirigenziale n° 380 del 15 ottobre 2013, ad un gruppo di lavoro interno dell'Ente per la redazione di uno studio di fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere Pennello;
- occorre coadiuvare con la figura di un geologo il gruppo di lavoro suddetto, al fine di predisporre gli elaborati e le relazioni geologica, geotecnica e di pericolosità sismica e quant'altro occorra, necessari alla stesura dello studio di che trattasi;

Rilevato che :

- il personale comunale non è in grado di adempiere all'espletamento dell'incarico in epigrafe, non essendo presente la figura del geologo in seno all'ente;
- l'importo complessivo delle competenze professionali è inferiore ad € 40.000,00, pertanto, essendosi il suddetto tecnico dichiarato disponibile al rispetto di tale limite, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 04 del 29.03.2007, per ciò che, nello specifico, tratta del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma

11, del D.Lgs. n. 163/2006, si è proceduto all'affidamento fiduciario diretto;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto dell'incarico

Il Comune, in forza della determinazione n. del assunta dal dirigente del Settore 5 - Tecnico, D.ssa Adriana Teti, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, la redazione degli elaborati, delle relazioni geologica, geotecnica e di pericolosità sismica e quant'altro occorra, necessari alla stesura dello studio di fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere Pennello di Vibo Valentia Marina;

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto delle direttive generali dell'Amministrazione Comunale.

L'Incaricato provvederà:

- a) all'effettuazione di attività di consulenza e supporto al gruppo di lavoro incaricato;
- b) alla redazione di tutti gli elaborati e di tutte le relazioni necessari alla stesura dello studio di fattibilità suddetto.

Art. 2) Obblighi per l'affidatario.

La mancata sottoscrizione o accettazione della presente convenzione, comporta la nullità delle procedure di individuazione e di proposta senza nessun obbligo ed onere da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato.

Considerato che, in base al comma 7 dell'art. 90 del D.Lgs. n° 163/2006, che ha integralmente recepito il principio introdotto dalla legge n° 166 del 01.08.2002, la regolarità contributiva costituisce condizione necessaria per l'affidamento di incarichi professionali, la validità della presente convenzione è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'incaricato, del regolare assolvimento degli obblighi contributivi.

La regolarità della posizione contributiva deve essere certificata dalla Cassa Previdenziale di riferimento del professionista.

L'accettazione dell'incarico, che, per motivi d'urgenza di esecuzione della prestazione, può essere affidato nelle more di acquisizione della suddetta certificazione sulla regolarità contributiva e di tutta la restante necessaria documentazione, equivale ad autocertificazione, da parte del professionista che sottoscrive il presente disciplinare, del possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) che non è stata emessa nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di condanna con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di pene pateggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze, ancorché non definite, relative a reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 3) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- 4) che è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- 5) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- 6) che accetta la parcella calcolata per l'onorario relativo all'incarico affidato;

- 7) che ha visitato i luoghi di lavoro, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché è in possesso dell'idonea attrezzatura e che ha prese in considerazione ogni elemento, nessuno escluso, indispensabile all'esecuzione dell'incarico;
- 8) che all'atto del conferimento dell'incarico è tuttora iscritto all'albo/ordine/collegio _____ di _____ e non ha subito sospensioni dalla sua iscrizione avvenuta il _____;
- 9) che sono inesistenti cause ostative di cui alle Legge n. 1423 del 27.12.1956 e s.m.i. e della Legge n. 575 del 31.05.1985 e s.m.i. recante "disposizioni in materia antimafia, oltre che di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione prevista all'art. 38 dei D.lgs. 163/06 s.m.i., carico del professionista singolo e, in caso di associazioni di professionisti, di ciascun componente dell'associazione. Nel caso di società d'ingegneria, professionali e consorzi, a carico dei rappresentanti legali nonché di tutti i professionisti che collaboreranno allo svolgimento dell'incarico;
- 10) che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, oppure, che si è avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 11) che è in regola con gli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 12) che accetta, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare d'incarico;
- 13) che ai sensi del D.Lgs, n. 196 del 30.06.2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) esprime il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli art. 11 e 20 del Dlgs. n. 196/2003, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi all'espletamento del presente affidamento.

Art. 3) Assistenza tecnica.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati attraverso il Responsabile unico del procedimento;

Il professionista incaricato sarà presente alle riunioni che si svolgeranno tra il RUP ed il gruppo di lavoro incaricato della progettazione, anche in base a semplici comunicazioni verbali.

Il professionista resta obbligato alla redazione di eventuali elaborati che si rendessero necessari, attinenti alla redazione dello studio di fattibilità che potranno essere richiesti dal responsabile del procedimento anche ai fini della domanda di autorizzazioni e pareri, o al fine di eventuali riunioni partecipative.

Il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non ostacolare il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 4) Tempi di consegna

Per l'espletamento dell'attività professionale in oggetto, il professionista incaricato dovrà assumere diretti contatti con il Responsabile del Procedimento, anche al fine di concordare la scelta delle attività ritenute prioritarie e/o urgenti.

Il termine per l'esecuzione del presente incarico è pari a mesi quattro.

Detto termine potrà protrarsi anche oltre, su attestazione del RUP, qualora la redazione dello studio di fattibilità lo richieda.

Art. 5) Penali

Nel caso in cui l'Incaricato non consegni gli elaborati nei termini previsti dal precedente art. 4, verrà applicata una penale computata nella misura dello 0,5 per mille del corrispettivo professionale, per ogni 10 giorni di ritardo, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del corrispettivo professionale totale, ai sensi dell'art. 257 del DPR nr. 207/10.

Nel caso il ritardo ecceda i giorni 30 (venti), il Comune resterà libero da ogni impegno verso il progettista inadempiente senza che questi possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) Compenso professionale – Ammontare presunto dello stesso.

L'onorario dovuto per l'incarico affidato è pari a € _____ (da pattuire).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo del _____% oltre all'I.V.A. in vigore.

I compensi, in via presuntiva, sono determinati in complessivi € _____ (oltre IVA e CNPAIA).

E' esclusa la liquidazione di compensi per l'espletamento di prestazioni che il professionista, per propria colpa, svolge solo parzialmente, non portando a termine l'incarico affidato.

Art. 7) Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento dell'onorario di cui al precedente art. 7, avverrà dietro presentazione di regolari fatture.

Tale compenso, reputato congruo e remunerativo del professionista, sarà corrisposto, a seguito di presentazione di regolare fattura, come segue :

- Il 50% alla data di presentazione dello studio geologico di che trattasi;
- Il 50% ad approvazione dello studio di fattibilità da parte dell'amministrazione.

Art. 8) Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo della Cassa previdenziale;

Art. 9) Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto, a termini di legge, al pagamento degli onorari afferenti alla prestazioni svolte e delle spese sostenute fino al momento della revoca.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di direzione lavori;

Art. 10) Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Vibo Valentia.

Art 11) Tracciabilità dei flussi finanziari:

- a) Il Professionista espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010;
- b) si prevede una clausola automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste spa- a tal fine il Comune provvederà a comunicare al Professionista l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione.
- c) I pagamenti dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al servizio.

Art. 12) Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Art. 13) Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni informa il Tecnico incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente contratto, composto di n.____ (_____) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti per piena accettazione delle clausole ivi riportate.

Il presente contratto, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune
Il Dirigente del Settore n.3
(D.ssa Adriana Teti)

L'incaricato

.....
.....
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1) a 13) come sopra riportati.

Per il Comune
Il Dirigente del Settore n.3
(D.ssa Adriana Teti)

L'incaricato